



COMUNE di GRIGNASCO
Provincia di Novara

N. 5 Reg. Delib.
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 7 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore VENTUNO e minuti ZERO e seguenti, presso la Sala Consigliare, sita in Piazza Cacciarni n. 10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BEATRICE Roberto - Sindaco	Sì
2. BALZARINI Alessandro - Assessore	Sì
3. NICOLINO Giuseppe detto Beppe - Assessore	Sì
4. ZIELO Enrico - Consigliere	Sì
5. PIZZI Maurizio - Consigliere	Sì
6. NASO Emiliano - Consigliere	Sì
7. BARGERI Aldo - Consigliere	Sì
8. ROGGERO Roberta - Assessore	Sì
9. DESILANI Fabio - Consigliere	No Giust.
10. BUI Avv. Katia - Consigliere	Sì
11. GIACOPELLI Gaetano - Consigliere	Sì
12. GUGLIELMINA Annita - Consigliere	Sì
13. BARBERO Sergio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

E' presente altresì l'Assessore esterno sig.ra Sharon PAPA

Assume la presidenza il sig. BEATRICE Roberto nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale sig. SPEZZI dott.sa Letizia Antonella.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 7 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I.

Il Sindaco apre il Consiglio al Geometra Faccini, Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, e all'arch. Bondonno, che relazionano sul presente punto dell'o.d.g.

QUINDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Grignasco si è dotato di Piano Regolatore Generale, adeguato al P.A.I., tramite una “Variante di Revisione Generale del P.R.G.C. Vigente”, approvata con Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 15-13465 in data 08.03.2010 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18.03.2010;
- che con Deliberazione C.C. n. 08/2011 del 27/04/2011 veniva approvata in via definitiva la variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente;
- che con Deliberazione C.C. n. 35/2011 del 03/10/2011 veniva approvata in via definitiva la variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente;
- che con Deliberazione C.C. n. 03/2012 del 01/03/2012 veniva approvata in via definitiva la variante parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente;
- che con Deliberazione C.C. n. 04/2012 del 01/03/2012 veniva approvata in via definitiva la variante parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente;
- che con Deliberazione C.C. n. 37/2013 del 30/11/2013 veniva approvata in via definitiva la variante parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente;
- che con Deliberazione C.C. n. 29/2017 del 20/09/2017 veniva approvata in via definitiva la variante parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente;
- che con Deliberazione C.C. n. 02/2019 del 30/01/2019 veniva approvata la variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente;

Premesso altresì che:

- sono pervenute agli atti del Comune di Grignasco alcune richieste, da parte di privati e di società interessati alla presentazione di una pratica di variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., volte a modificare la destinazione urbanistica di alcuni terreni, dando atto comunque dell'iniziativa privata delle proposte, le cui spese saranno sostenute integralmente da parte dei soggetti proponenti;
- risulta necessario provvedere alla realizzazione di nuovi parcheggi pubblici, con l'obiettivo di migliorare la qualità insediativa del centro abitato, favorendo la sosta dei residenti e dei fruitori delle attività commerciali ivi insediate ed adeguando le esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici e che, pertanto, si ravvisa la necessità di rendere compatibile il progetto dell'opera pubblica in parola con le destinazioni d'uso del vigente P.R.G.C.;

Dato atto che il Piano Regolatore, in quanto strumento di governo del territorio, comprende non solo aspetti normativi e regolativi, ma implica, fra l'altro, importanti risvolti economici che incidono nella realtà locale e non solo e che, pertanto, deve essere costantemente adeguato ed

adattato al mutare delle circostanze e reso capace di dare risposte concrete e puntuali alle esigenze dei cittadini;

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha inteso, attraverso il ricorso alla presente variante parziale, apportare alcune modifiche al vigente P.R.G.C., riconoscendo la natura non strutturale connessa al soddisfacimento delle istanze pervenute;

Rilevato, per quanto sopra esposto, che occorre apportare al vigente P.R.G.C. una variante parziale, da approvare ai sensi dell'art. 17, c. 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Richiamate integralmente:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 02/08/2023 con la quale veniva approvato l'atto di indirizzo volto all'avvio della procedura di variazione del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, c. 5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 182 del 18/06/2024 con la quale si provvedeva ad avviare la procedura di approvazione della variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, c. 5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 03/07/2024 con la quale veniva approvato l'atto di indirizzo volto all'avvio della procedura di variazione del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, c. 5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., estendendo il precedente atto di indirizzo;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 214 del 16/07/2024 con la quale si provvedeva ad avviare la procedura di approvazione della variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, c. 5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e ad incaricare, con successivo provvedimento, idoneo professionista per la presentazione agli atti del Comune di tutta la necessaria documentazione urbanistica;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 285 del 25/09/2024 con la quale veniva dato incarico al Dott. Arch. Gian Piero Gioria, professionista dello studio associato di architettura Dott. Arch. Gian Piero Gioria e Dott. Arch. Sylvie Giulini con studio in corso Torino n. 8 a Romagnano Sesia (NO), P.IVA 01686280031, in collaborazione con il Dott. Arch. Guido Bondonno, professionista dello studio associato di architettura Dott. Ing. Gianfranco Peretti e Dott. Arch. Guido Bondonno, con studio in viale Roma n. 12 a Serravalle Sesia (VC), P. IVA 01756030027, per la redazione della variante urbanistica di modificazione al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. e per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.;

Visti gli elaborati costituenti la variante parziale, resi dai progettisti incaricati, costituiti da:

- Tav. n. 3C – Assetto generale – urbanizzazioni;
- Tav. n. 4Avar7 – Concentrico – capoluogo – Ara;
- Tav. n. 4Avar6 – Interventi - Concentrico – capoluogo – Ara;
- Tav. n. 4Bvar7 – Concentrico – nuclei frazionali – Isella;
- Tav. n. 4Bvar6 – Interventi - Concentrico – nuclei frazionali – Isella;
- Norme di attuazione;
- Relazione illustrativa;

Dato atto che la variante parziale in parola riguarda 7 aree con i seguenti caratteri:

- VARIAZIONE n. 1 - a seguito di riscontri successivi alla predisposizione del documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., constatata la mancanza di alcuni requisiti per considerare la variazione di tipo parziale (commi 5 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.), la variazione n. 1 viene esclusa dal progetto di variante parziale;
- VARIAZIONE n. 2 – trasformazione di area qualificata come area agricola inedificabile di riserva (HI) in area destinata prevalentemente all'esercizio delle attività agricole (H), ove sono possibili anche usi abitativi degli imprenditori agricoli e dei loro salariati, senza modifica alla natura e alla localizzazione delle fasce di rispetto;
- VARIAZIONE n. 3 – mutamento di area destinata a giardino e verde privato (FA.G) in residenziale di completamento (RC), in diretta prosecuzione dell'area residenziale di completamento 05.RC.06, attualmente oggetto di intervento edificatorio, finalizzato al completamento del tessuto urbano con ricucitura delle frange marginali dell'abitato. La variazione prevede l'assoggettamento di tale area a Strumento Urbanistico Esecutivo e il nuovo volume deriverà quasi totalmente dalla dismissione di cui alla successiva variazione n. 4;
- VARIAZIONE n. 4 – rimozione dell'obbligo di convenzione e della necessità di realizzazione di nuova viabilità, trasformazione di parte delle superfici da aree residenziali di completamento (RC) in aree residenziali esistenti (RE) al servizio e pertinenti agli edifici già esistenti, presa d'atto per la parte della superficie dell'attuale uso e quindi la classificazione in giardino e verde privato (FA.G), mantenimento per le aree in fregio alla nuova viabilità di previsione comunale, degli usi residenziali di completamento (RC);
- VARIAZIONE n. 5 – mutamento di porzione di area destinata ad usi agricoli inedificabili (HI) in area destinata prevalentemente all'esercizio delle attività agricole (H), senza modifica alla natura e alla localizzazione delle fasce di rispetto;
- VARIAZIONE n. 6 - a seguito di riscontri successivi alla predisposizione del documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., constatata la mancanza di alcuni requisiti per considerare la variazione di tipo parziale (commi 5 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.), la variazione n. 6 viene esclusa dal progetto di variante parziale;
- VARIAZIONE n. 7 – mutamento degli usi di una porzione dell'area classificata in aree ambientali di giardini o verde privato (FA.G) in aree per servizi per parcheggi pubblici previsti (SPp), per consentire all'Amministrazione Comunale di acquisirne la proprietà e realizzare parcheggi pubblici;
- VARIAZIONE n. 8 – non è prevista alcuna variazione rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente, che classifica l'area come aree ambientali di giardino o verde privato (FA.G), aree per servizi per spazi pubblici a parco, gioco e sport previsti (SVp) e aree per servizi per parcheggi pubblici previsti (SPp), quanto piuttosto la reiterazione dei vincoli connessi con le su menzionate destinazioni, attualmente decaduti essendo trascorso un periodo superiore a cinque anni dall'approvazione del vigente P.R.G., in considerazione delle motivazioni espresse nella "Relazione Illustrativa" allegata agli atti;
- VARIAZIONE n. 9 – la variazione si rende necessaria a seguito del provvedimento del Ministero dei Beni Culturali che stabilisce che il complesso immobiliare denominato "Compendio della Gibellina" sia dichiarato di interesse artistico e storico

particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 comma 3, lettera a) e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

- VARIAZIONE n. 10 – la variazione propone che parte dell'area destinata a servizi per spazi pubblici, gioco e sport (SVv), sia destinata ad usi residenziali esistenti (RE);

Considerato che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 per più di 0,50 metri quadri per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 per più di 0,50 metri quadri per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Atteso che:

- che la variante in parola individua le previsioni tecnico – normative con rilevanza limitata nel territorio comunale;
- il piano ha una capacità insediativa residenziale (C.I.R.) prevista di 9.484 abitanti, come meglio evidenziato nella relativa tabella inserita nell'elaborato "Relazione illustrativa" a firma dei tecnici incaricati;
- nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle

lettere c), d), e), f) del precedente elenco, come meglio evidenziato nelle relative tabelle inserite nell'elaborato "Relazione illustrativa" a firma dei tecnici incaricati, e più precisamente:

- punti c) e d): che il P.R.G.C. ha una quantità globale di aree per servizi sociali ed attrezzature di mq. 298.300 e la presente variante parziale aumenta la medesima a mq. 298.436, con la dotazione per abitante che varia da mq./abitante 31,45 a mq./abitante 31,47, non riducendo né incrementando la quantità globale di aree per servizi sociali ed attrezzature nel rispetto rispettivamente della lettera c) e d), comma 5, dell'articolo 17 della citata L.R. n. 56/77 ;
- punto e): che il P.R.G.C. ha un C.I.R. prevista di 9.484 abitanti e la presente variante parziale riduce il volume edificabile a scopi residenziali di ulteriori 1.618 mc., per cui, considerato l'indice volumetrico abitativo di 100 mc./abitante, la diminuzione sopra considerata sommata a quella delle precedenti varianti comporta una riduzione complessiva di 16 abitanti rispetto alla C.I.R. prevista all'atto di approvazione del vigente P.R.G.C. e per tale motivo la variante è proposta nel rispetto dei limiti della lettera e), comma 5, dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- punto f): con la presente variante parziale viene modificata la attuale quantità globale di aree destinate agli usi produttivi (mq. 482.313), nel rispetto di limiti della lettera f), comma 5, dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Ritenuto, per i contenuti della variante parziale di che trattasi, non ricorrendo i presupposti di esclusione di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., di procedere con l'iter "j1 – Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al P.R.G.C.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale" (D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977);

Considerato altresì che:

- la presente variante parziale n. 7 al vigente P.R.G.C. ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., così come esplicitato nell'elaborato "Relazione illustrativa" a firma dei tecnici incaricati, risulta compatibile con la classificazione acustica comunale vigente e quindi non necessita di adeguamento della stessa;
- per i suoi contenuti, la presente variante parziale n. 7 al P.R.G.C. non costituisce modifica alle previsioni idrogeologiche, confermando le classi di idoneità geomorfologica approvate;

Verificato che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione e con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, la presente variante parziale n. 7 al vigente P.R.G.C. risulta compatibile con i piani sovracomunali, come meglio espresso nell'elaborato "Relazione illustrativa" a firma dei tecnici incaricati e in particolare con il P.P.R., il P.T.R. e il P.T.C.P.;

Visto il verbale conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.A.S. redatto dall'Organo Tecnico Comunale, che propone all'Autorità Competente l'esclusione della variante parziale n. 7 al P.R.G.C. alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Ritenuto pertanto di proporre l'adozione della variante parziale n. 7 al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., secondo quanto indicato negli elaborati tecnici resi agli atti dai professionisti incaricati Dott. Arch. Gian Piero Gioria, professionista dello studio associato di architettura Dott. Arch. Gian Piero Gioria e Dott. Arch. Sylvie Giulini con studio in corso Torino n. 8 a Romagnano Sesia (NO), P.IVA 01686280031, in collaborazione con il Dott. Arch. Guido Bondonno, professionista dello studio associato di architettura Dott. Ing. Gianfranco Peretti e Dott. Arch. Guido Bondonno, con studio in viale Roma n. 12 a Serravalle Sesia (VC), P. IVA 01756030027, per la redazione della variante urbanistica di modificazione al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. e per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.;

Visti:

- la L.R. n. 56/77 e s.m.i. e in particolare l'art. 17, commi 5 e seguenti;
- il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- il vigente P.R.G.C. e le sue successive varianti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Dato atto che in capo al Responsabile del Procedimento e ai titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) in particolare le linee guida e gli obiettivi strategici nella sottosezione dei rischi corruttivi e della trasparenza per il triennio 2025- 2027, approvazione con Delibera G.C. n. 9/2025;

Vista la proposta agli atti del Consiglio;

SENTITI

- il consigliere Bui , la quale chiede maggiori informazioni in merito allo stralcio n. 6 e il Tecnico Faccini risponde spiegando che *“ la variante parziale n. 1 la variante parziale n. 6 sono legate ed entrambe sono state stralciate dal progetto di variante : la prima ha ad oggetto un terreno in Frazione Pianaccia con cui si acquisiva l'edificabilità a fronte di un terreno che la perdeva sito in Frazione Torchio- Via Fiume oggetto della variante n. 6”*. La motivazione dello stralcio è da ricercare essenzialmente nel mancato completamento di oneri di urbanizzazione circoscritti alla proposta di variante parziale n. 1”

- il consigliere Bui chiede, inoltre, in merito alla richiesta di variante n. 7 riferita all'area di Via Marconi; ritiene che sia molto pericoloso l'intervento oggetto di variante in quanto lo sbancamento previsto potrebbe creare problemi con le acque meteoriche;

- anche il consigliere Guglielmina palesa questa loro preoccupazione in merito alla richiesta di variante n. 7;

Con votazione favorevole di n. 08 (otto) consiglieri e n. 04 (quattro) astenuti (Bui, Giacomelli, Guglielmina e Barbero)

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., per i motivi espressi in narrativa, gli atti di modifica resi agli atti dal Dott. Arch. Gian Piero Gioria in collaborazione con Dott. Arch. Guido Bondonno, costituiti dagli elaborati come elencati in premessa;
3. di dare atto che la presente variante assume caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto le modificazioni previste:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 per più di 0,50 metri quadri per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 per più di 0,50 metri quadri per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

4. di dare atto che la presente variante:
 - individua le previsioni tecnico – normative con rilevanza limitata nel territorio comunale e che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e seguenti, dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
 - non ricorrendo i presupposti di esclusione di cui al comma 9 dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., seguirà l’iter procedurale “j1 – Procedimento integrato per l’approvazione delle varianti parziali al P.R.G.C.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale” (D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977);
 - per i suoi contenuti risulta compatibile con la classificazione acustica comunale vigente e quindi non necessita di adeguamento della stessa;
 - per i suoi contenuti risulta altresì compatibile con i Piani sovraordinati, con particolare riferimento al P.P.R., al P.T.P. e al P.T.C.P.;
 - per i suoi contenuti, non costituisce modifica alle previsioni idrogeologiche, confermando le classi di idoneità geomorfologica approvate;
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, affinché provveda all’adozione di ogni atto necessario e conseguente al fine della piena esecuzione di quando previsto con la presente Deliberazione ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente Deliberazione e gli elaborati di variante del P.R.G.C. saranno pubblicati sul sito web del Comune di Grignasco ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e che nell’ambito della procedura urbanistica, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti di previsione della variante;
7. di dare atto che la presente Deliberazione verrà trasmessa, contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, alla Provincia di Novara, all’ARPA e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
8. di dare atto che, a decorrere dalla data della presente Deliberazione, si applicano le misure di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
9. con votazione favorevole di n. 08 (otto) consiglieri e n. 04 (quattro) astenuti (Bui, Giacomelli, Guglielmina e Barbero), di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, al fine di procedere con tempestività agli adeguamenti conseguenti.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to BEATRICE Roberto)
Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SPEZZI dott.sa Letizia Antonella)
Firmato Digitalmente

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Lì _____ **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(F.to ROSSI Patrizio)
Firmato Digitalmente

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to FACCINI Milver)
Firmato Digitalmente

Per copia conforme all'originale: Lì _____
IL SEGRETARIO COMUNALE

(SPEZZI dott.sa Letizia Antonella)
Firmato Digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Lì _____

IL MESSO COMUNALE
(F.to SPEZZI dott.sa Letizia Antonella)
Firmato Digitalmente

ESECUTIVITÀ

- ◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva li _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
- ◇ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SPEZZI dott.sa Letizia Antonella)
Firmato Digitalmente